







"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" CUP 159116000760006

Webinar 14 aprile 2020

Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Risposte alle domande poste in chat

a cura di Massimo Puggioni e Giovanni Coinu



Domande & Risposte

1. Per Tutte le Cds rinviate dopo il 15 aprile deve essere fatta una nuova comunicazione per il rinvio al 15 maggio?

Per le conferenze asincrone, non è obbligatorio procedere in questa fase ad alcuna comunicazione, in quanto la sospensione opera ope legis; a conclusione del periodo emergenziale disposto a livello nazionale i SUAPE dovranno comunicare i nuovi termini previsti per ciascun procedimento in conferenza di servizi ancora pendente.

Per le conferenze sincrone, si suggerisce di contattare gli enti coinvolti per verificare se sia possibile tenere la seduta in modalità telematica; ove non sia possibile, la seduta deve essere rinviata a data successiva al 15 maggio.

2. Può essere rilasciato Provvedimento Unico in assenza di uno dei pareri necessari ritenendolo positivo per silenzio-assenso?

Non può essere considerato come favorevolmente acquisito alcun assenso per mancata espressione dei pareri nel periodo intercorrente fra il 23 febbraio e il 15 maggio. Durante il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, i provvedimenti unici possono essere emessi solo nel caso in cui siano stati acquisiti i pareri espressi di tutti i soggetti tenuti a esprimersi, salvo che il tacito assenso sia maturato prima del 23 febbraio.

3. Per quanto riguarda una pratica edilizia in cui non sono previsti pareri della polizia amministrativa, ma collegato ugualmente all'Endoprocedimento "Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio- verifiche Polizia amministrativa, è obbligatorio attendere parere anche della polizia?

La necessità di acquisire un parere espresso non è legata all'ufficio competente, ma alla natura del titolo abilitativo da acquisire. Nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui all'allegato B alle direttive regionali SUAPE è indicato il regime applicabile ad ogni titolo abilitativo. Gli assensi espressi da acquisire sono relativi ai soli titoli abilitativi per i quali è indicato il regime della conferenza di servizi; nello specifico caso del titolo edilizio, i pareri discrezionali sono legati solo alla fattispecie dell'ampliamento ex "piano casa", in quanto a tutti gli altri casi di permesso di costruire o SCIA si applica il procedimento in autocertificazione a prescindere da quale sia l'ufficio competente.

4. Noi stiamo comunque procedendo...se gli enti partecipano e si esprimono concludiamo i procedimenti. Il fatto che i termini siano sospesi non impedisce agli stessi di esprimersi. Ad esempio in videoconferenza, sei d'accordo?

È certamente opportuno ed auspicabile che tutte le attività amministrative vengano portate avanti anche durante il periodo di sospensione dei termini, al fine di garantire una celere conclusione dei procedimenti.

5. Un partecipante evidenzia: nella nota Emergenza COVID-19 – Chiarimenti procedurali è scritto: Limitatamente ai procedimenti in conferenza di servizi, i SUAPE dovranno comunicare i nuovi termini previsti per ciascun procedimento.

Non è necessario comunicare la sospensione e la ripresa di tutti termini amministrativi; la direttiva

regionale precisa che l'obbligo sussiste solo per le conferenze di servizi pendenti, al fine di determinare con certezza i nuovi termini per tutti i soggetti coinvolti.

6. Per le conferenze con asincrona chiusa in data anteriore alla prima sospensione possono essere chiuse in sincrona e considerare il silenzio assenso dell'ente tenuto ad esprimersi?

Se la conferenza asincrona si è conclusa favorevolmente prima del 23 febbraio, il tacito assenso dei soggetti che non si sono espressi nei termini si è regolarmente formato e il provvedimento unico dovrebbe essere già stato emesso; se si è reso necessario convocare la conferenza in modalità sincrona in quanto la fase asincrona non è stata risolutiva, il procedimento è attualmente sospeso e la conferenza in modalità sincrona si può tenere solo con strumenti telematici e solo previa intesa fra tutti i soggetti coinvolti, i quali devono necessariamente partecipare alla seduta in quanto nessun parere può considerarsi acquisito in caso di assenza. In carenza di tali presupposti, la seduta dovrà essere rinviata a data successiva al 15 maggio.

7. Con parere favorevole del paesaggio e la soprintendenza che non si esprime (sono i casi maggiori) come si possono chiudere i provvedimenti?

Durante il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, i provvedimenti unici possono essere emessi solo in presenza del parere di tutti i soggetti tenuti a esprimersi; in mancanza di uno o più di questi pareri, è necessario attendere fino alla conclusione della conferenza stessa, con i termini ricalcolati a seguito della cessazione dell'emergenza.

8. Quindi rilascio il provvedimento se ho parere UTP e SABAP ma non UT che deve solo fare verifica su autocertificazione...corretto?

Nel caso esemplificativo esaminato durante il webinar, di un procedimento unico con SCIA edilizia ed autorizzazione paesaggistica, in presenza del parere dell'ufficio tutela del paesaggio e della Soprintendenza è possibile rilasciare il provvedimento unico, in quanto l'ufficio tecnico comunale non è tenuto a esprimere un parere ma solo a compiere una verifica sulla SCIA di propria competenza.

- 9. Quindi si possono indire le CDS ma calcolando i termini dal 15 maggio, ho capito bene? Attualmente è possibile (e consigliato) provvedere a indire comunque le conferenze di servizi, calcolando i termini a partire dal 16 maggio come indicato nei prestampati disponibili sul sistema regionale SUAPE
 - 10. Ma una comunicazione di inizio lavori inviata oggi, pur con l'evidente impossibilità di avviare il cantiere, come la dobbiamo considerare?

Sul piano amministrativo la comunicazione è valida, anche se i lavori in concreto potranno iniziare solo quando sarà consentito il riavvio dei cantieri edili attualmente sospesi per l'emergenza sanitaria.

11. Nel caso di una conferenza di servizi in scadenza domani, pratica edilizia per futura (imminente) apertura di una pizzeria, per la quale il MIBACT non ha trasmesso il parere, come mi devo comportare? Non vale il silenzio assenso ma potrebbe essere considerata una pratica urgente? visto che si tratta di un'attività produttiva.

Occorre premettere che nessuna conferenza di servizi può essere "in scadenza" durante il periodo di sospensione dei termini. Il silenzio assenso non può formarsi neppure se la pratica è considerata urgente, ma l'interessato ha diritto di richiedere l'esame in via di urgenza della propria pratica, affinché il MiBAC si esprima formalmente e consenta al SUAPE di emettere il provvedimento unico conclusivo.

12. Quale modalità si può adottare per le cds in modalità telematica per realizzare "la previa intesa con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento" Fornite voi gli indirizzi? non abbiamo notizie circa la loro attività. Sono in ferie? in smart working? Se non ci elimina il Covid lo farà la gestione delle pratiche alla scadenza del maggio...salvo proroghe.

Non esistono delle modalità predefinite per contattare gli enti coinvolti; è valido qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefono e la posta elettronica ordinaria, normalmente reperibili nei siti istituzionali degli enti stessi. Laddove per qualsiasi motivo non fosse possibile raggiungere un'intesa, la seduta dovrebbe essere rinviata a data successiva al 15 maggio.

13. Slittamento dei termini vale anche per le Ordinanze la cui scadenza per adempiere ricade nel periodo di sospensione?

La sospensione vale "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data". Si ritiene che in tale dicitura siano compresi anche i termini stabiliti da eventuali ordinanze, salvo particolari ragioni di urgenza (ad esempio, eliminazione di uno stato di pericolo) esplicitati nell'ordinanza stessa.

14. In caso di comunicazione di inizio lavori da inoltrare entro 12 mesi e ipotizzando la scadenza della comunicazione all'interno del 15 aprile o nel caso 15 maggio, come dobbiamo comportarci?

Il caso di cui trattasi è relativo alla decadenza di un titolo edilizio in caso di mancato inizio dei lavori entro un anno dall'acquisizione del titolo abilitativo; vale quanto disposto dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, ovvero "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Il termine del 15 aprile non è stato prorogato al 15 maggio, ma ove la scadenza dei dodici mesi ricadesse oltre il 15 aprile, l'interessato può certamente richiedere una proroga ordinaria in quanto il mancato inizio dei lavori non è dipendente dalla propria volontà.

15. Per le autocertificazioni a 0 giorni, i termini per le integrazioni documentali (ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti), ai sensi dell'art. 35, comma 2 della L.R. 24/2016 e di quanto indicato all'art. 10, punto 2.1 delle Direttive SUAPE, contenute nell'All. A della DGR 49/19 del 5/12/2019 sono sospesi?

Per quanto riguarda i termini relativi agli adempimenti del cittadino, la delibera regionale non cita, fra i termini che devono intendersi sospesi, quelli di cui agli articoli 33 e 34 della stessa L.R. n. 24/2016, relativi alla verifica formale e alla regolarizzazione delle pratiche, né i termini relativi all'integrazione documentale o alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Per tali termini, in attesa di eventuali chiarimenti dal Ministero competente, si ritiene di suggerire un atteggiamento prudente, che tenga conto del principio di sospensione dei procedimenti e più in generale delle difficoltà operative che possono essere incontrate dal cittadino durante la fase emergenziale, in cui la limitazione agli spostamenti e la sospensione di attività e servizi può comportare ritardi e difficoltà nella produzione di documenti. Pertanto l'emissione di dichiarazioni di irricevibilità e provvedimenti prescrittivi e interdittivi durante il periodo emergenziale dovrebbe essere limitata ai casi non sanabili e ai casi di urgenza nei quali si possa ragionevolmente ipotizzare che una lunga attesa esponga al rischio

di pregiudizio per l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza ed incolumità e simili interessi superiori.

Negli altri casi, specie ove il cittadino dovesse rappresentare un'oggettiva difficoltà a provvedere, è senz'altro da preferire la concessione di un termine che consenta di provvedere alla regolarizzazione, integrazione o conformazione della pratica a seguito della conclusione dell'emergenza nazionale.

16. Per il pagamento delle rate dei contributi di costruzione si applica la sospensione dei pagamenti?

La delibera regionale non cita, fra i termini che devono intendersi sospesi, quelli relativi agli adempimenti del cittadino, ivi compresi i termini per i pagamenti.

Per tali termini, in attesa di eventuali chiarimenti dal Ministero competente, si ritiene di suggerire un atteggiamento prudente, che tenga conto del principio di sospensione dei procedimenti e più in generale delle difficoltà operative che possono essere incontrate dal cittadino durante la fase emergenziale, in cui la limitazione agli spostamenti e la sospensione di attività e servizi può comportare ritardi e difficoltà nella produzione di documenti. Pertanto l'emissione di dichiarazioni di irricevibilità e provvedimenti prescrittivi e interdittivi durante il periodo emergenziale dovrebbe essere limitata ai casi non sanabili e ai casi di urgenza nei quali si possa ragionevolmente ipotizzare che una lunga attesa esponga al rischio di pregiudizio per l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza ed incolumità e simili interessi superiori.

Negli altri casi, specie ove il cittadino dovesse rappresentare un'oggettiva difficoltà a provvedere, è senz'altro da preferire la concessione di un termine che consenta di provvedere alla regolarizzazione, integrazione o conformazione della pratica a seguito della conclusione dell'emergenza nazionale.

17. Come settore attività produttive, e in fase di controllo di merito, stiamo inoltrando le richieste di integrazione documentale assegnando 15 giorni e facendo presente che comunque i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dal 15 aprile (ora 15 maggio). Se poi loro integrano subito a prescindere dalla sospensione, io chiudo il controllo correttamente. E' corretto? Il modus operandi illustrato appare corretto.

18. Per il silenzio/assenso manifestato prima del Decreto, ma tra il periodo soggetto a sospensione, come ci si deve procedere?

La domanda non è chiara

19. La sospensione dei termini vale anche per i procedimenti sanzionatori?

La sospensione dei termini vale per tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte e ad iniziativa d'ufficio, compresi quelli di natura sanzionatoria, come chiarito anche dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 19/2020.

20. Vorrei dei chiarimenti rispetto alla scadenza dei permessi di costruire certificati ecc.., in quanto mi è sembrato di capire, che se un permesso scade il 9 di settembre lo stesso continua a mantenere la propria scadenza, in quanto la proroga viene concessa solo ed esclusivamente per quelli che scadono nel periodo compreso tra 31/01/2002 al 15/04/2020.

L'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Non si tratta di una sospensione

ma di un differimento del termine di validità, fisso ed applicabile solo agli atti in scadenza nel periodo indicato. Tutti gli altri atti la cui scadenza è fuori dalla finestra temporale 31 gennaio-15 aprile mantengono la propria scadenza.

21. In ambito di autorizzazione paesaggistica, ho CDS scadute a marzo per le quali si è espresso solo UTP e non SABAP e U.T.? in questi casi non posso adottare il provvedimento unico, quindi?

Occorre premettere che nessuna conferenza di servizi può essere "scaduta" durante il periodo di sospensione dei termini; il silenzio assenso non può pertanto essersi formato. In mancanza del parere della Soprintendenza (si noti che il parere dell'ufficio tecnico è dovuto solo in caso di piano casa, in quanto negli altri casi si tratta di endoprocedimento in regime di autocertificazione), è necessario attendere fino alla conclusione della conferenza stessa, con i termini ricalcolati a seguito della cessazione dell'emergenza.

22. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande che intendono effettuare la consegna a domicilio di piatti pronti devono inoltrare autocertificazione relativa ai requisiti igienico sanitari?

Se nella notifica sanitaria originaria è già stata comunicata l'attività di confezionamento e trasporto alimenti, nessun adempimento è dovuto; in caso contrario deve essere trasmessa una notifica sanitaria per integrare tali attività fra quelle esercitate dalla ditta.

23. Pratica nuova gamma di produzione di caseificio: ho il parere del SIAP, l'Assessorato Regionale Igiene e sanità ha comunicato l'ok in attesa di termine della conferenza asincrona. L'Ufficio tecnico comunale è coinvolto per l'endoprocedimento "Impatto acustico" (modello E5) senza dover emettere parere espresso, posso chiudere la conferenza?

Gli elementi non sono sufficienti per fornire una risposta certa: se, come si presume, si tratta di riconoscimento comunitario, il provvedimento unico può essere emesso solo a seguito dell'emissione della determinazione contenente il numero di riconoscimento da parte dell'Assessorato regionale, come indicato nell'art. 18 delle direttive regionali SUAPE.

24. Il rinvio delle scadenze riguarda anche le rate degli oneri "Bucalossi"?

La delibera regionale non cita, fra i termini che devono intendersi sospesi, quelli relativi agli adempimenti del cittadino, ivi compresi i termini per i pagamenti.

Per tali termini, in attesa di eventuali chiarimenti dal Ministero competente, si ritiene di suggerire un atteggiamento prudente, che tenga conto del principio di sospensione dei procedimenti e più in generale delle difficoltà operative che possono essere incontrate dal cittadino durante la fase emergenziale, in cui la limitazione agli spostamenti e la sospensione di attività e servizi può comportare ritardi e difficoltà nella produzione di documenti. Pertanto l'emissione di dichiarazioni di irricevibilità e provvedimenti prescrittivi e interdittivi durante il periodo emergenziale dovrebbe essere limitata ai casi non sanabili e ai casi di urgenza nei quali si possa ragionevolmente ipotizzare che una lunga attesa esponga al rischio di pregiudizio per l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza ed incolumità e simili interessi superiori.

Negli altri casi, specie ove il cittadino dovesse rappresentare un'oggettiva difficoltà a provvedere, è senz'altro da preferire la concessione di un termine che consenta di provvedere alla regolarizzazione, integrazione o conformazione della pratica a seguito della conclusione dell'emergenza nazionale.

25. In fase di controllo di merito (CERTIFICAZIONE AGIBILITA'), stiamo inoltrando le richieste di integrazione documentale assegnando 10 giorni, Se poi i tecnici, integrano a prescindere dalla sospensione, io chiudo il controllo correttamente?

Il modus operandi illustrato appare corretto.

26. Un provvedimento conclusivo adottato prima dell'emanazione del DL curaitalia, ad esempio il 1 marzo, con l'acquisizione di pareri anche per tacito assenso, è comunque valido?

Per quanto riguarda i procedimenti già conclusi tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, anche con l'applicazione del tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi, si ritiene che i relativi provvedimenti conclusivi non debbano essere automaticamente revocati o annullati per effetto delle disposizioni sopravvenute; resta ferma la facoltà, per le amministrazioni coinvolte, di richiedere la revisione in autotutela dei singoli provvedimenti per i quali ciò fosse ritenuto necessario. A tal proposito, è opportuno ricordare che il periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile, salvo proroga, non deve essere considerato nel computo dei termini per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990.

27. Moltissimi operatori economici hanno presentato sospensione attività mediante protocollo generale e non mediante adempimento suape. Sono tutte considerate irricevibili?

Si ritiene che tali comunicazioni siano valide anche se trasmesse via PEC; è tuttavia opportuno evidenziare che le comunicazioni sono dovute solo in caso di sospensione volontaria (e non obbligatoria), e solo nel caso in cui la norma settoriale ne preveda la necessità.

28. La proroga vale anche per i procedimenti AUA?

Le disposizioni di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. n. 23/2020 si applicano a tutti i procedimenti amministrativi e i titoli abilitativi, compresa l'AUA.

29. In caso di accordo con l'Ente terzo o enti terzi, Il verbale della Conferenza sincrona potrebbe essere sostituito quindi dalla registrazione della video conferenza?

Il verbale deve essere redatto comunque a cura del SUAPE, sulla base di quanto emerso nella conferenza svoltasi in forma telematica.

30. Una pratica del SUE inviata prima del 13.03.2017, è necessario prendere direttamente contatti con il comune competente per territorio? Si tenga presente che le credenziali non sono state trasmesse?

La domanda esula dall'argomento del webinar odierno; per le pratiche SUE è opportuno prendere contatti con il Comune interessato.

31. A vostro giudizio cosa si intende specificatamente per "termini esecutivi"? termini di esecuzione, di esecutività? riguarda anche adempimenti dei privati?

Sembrerebbe un'espressione riferita ai termini di "efficacia" dei provvedimenti amministrativi (anche se riferiti a procedure propriamente esecutive), che pertanto non possono produrre effetti nel periodo di sospensione ex lege.

Non pare invece che l'espressione possa essere riferita ad adempimenti a carico dei privati, posto che le istanze che i privati possono presentare alle PP:AA. non sono generalmente caratterizzate da un effetto

esecutivo.

32. Per le cds dove sono pervenuti tutti i pareri discrezionali è possibile chiuderle subito o vanno riconvocate dopo il periodo di sospensione?

Se sono stati acquisiti tutti i pareri dei soggetti tenuti a esprimersi, è possibile provvedere immediatamente al rilascio del provvedimento unico.

33. Pratica Cds di un gestore telefonico ritengono che sia una pratica che fornisce un servizio essenziale, art. 82 cura Italia, e chiedono di non bloccare i termini temporali la pratica, come dobbiamo comportarci?

L'interessato ha diritto di richiedere l'esame in via di urgenza della propria pratica, affinché tutti i soggetti tenuti si esprimano formalmente e consentano così al SUAPE di emettere il provvedimento unico conclusivo.